



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 15 del 15 / 04 /2014

AFFARI GENERALI

Legge 7 aprile 2014, n. 56: per le Province e le Città metropolitane, enti territoriali di area vasta, è prevista una doppia modalità di elezione del Sindaco metropolitano e del Presidente.

La Legge n. 56/2014, recante "disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza", stabilisce che nelle province che diventeranno città metropolitane il Sindaco ed il Consiglio metropolitano potranno essere scelti direttamente dai cittadini se tale previsione sarà contenuta nello statuto, a condizione che, entro la data di indizione delle elezioni, il Comune capoluogo abbia provveduto a suddividere il proprio territorio in più Comuni o, se la città metropolitana è un ente con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, il Comune capoluogo abbia suddiviso il proprio territorio in zone omogenee dotate di autonomia amministrativa. Se queste condizioni non si avvereranno, il Sindaco metropolitano sarà di diritto quello del Comune capoluogo.

Per le altre Province, invece, si prevede che il Presidente sarà eletto da Sindaci e Consiglieri comunali del territorio, escludendo un ruolo di diritto per il Sindaco del Comune capoluogo.

Fonte: Italia Oggi n. 83 dell' 8/04/2014 pag. 31

Autore: Matteo Barbero

Piano Nazionale di riforme (PNR), allegato al DEF 2014: le riforme che il Governo intende attuare per risparmiare dai 3 ai 5 miliardi entro il 2014, 17 miliardi nel 2015 e 32 miliardi nel 2016.

Le misure che, a regime, dovrebbero portare a ridurre la spesa pubblica sono:

1. Taglio ai costi della sanità con l'avvio dei costi standard.
2. Accelerazione del federalismo demaniale: la novità contenuta nel PNR consiste nella possibilità per lo Stato di sostituirsi agli enti locali qualora questi non utilizzino i beni ricevuti.
3. Stanziamento di ulteriori 20 miliardi per lo sblocco totale dei pagamenti dei debiti commerciali delle PA. Il Governo punta ad incrementare l'efficacia dell'obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 6 giugno, per saldare i debiti commerciali in maniera più veloce. Inoltre, sono previsti meccanismi di allentamento del Patto di stabilità per consentire il pagamento dei debiti di parte capitale al 31 dicembre 2013 da parte di Regioni ed Enti locali.
4. Riduzione delle partecipate degli enti locali.
5. Rimozione degli ostacoli all'utilizzo dei sistemi digitali nei rapporti tra amministrazione e cittadini e delle imprese e rafforzamento della trasparenza e dell'accesso ai dati.

Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 30

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso a Camera e Senato la "Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese".

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 3 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto la Relazione annuale, nella quale si evidenzia che il 2013 è il primo anno di operatività delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli adempimenti, dato che solo il 19 febbraio 2013 è entrato in vigore il regolamento, di cui al DPCM 14 novembre 2012, n. 252 che ha disciplinato i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi. Di conseguenza la relazione fa riferimento solo al periodo 19 febbraio- 31 dicembre 2013.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha posto l'accento sui risultati ottenuti, sottolineando, però, che per ora essi sono al di sotto delle attese, a causa della generale disapplicazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi.

Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 36

La Legge n. 56/2014 ha modificato la composizione dei Consigli e delle Giunte nei Comuni fino a 10.000 abitanti a costo zero.

La riforma contenuta nella cd. legge Delrio pone alcune perplessità interpretative circa il modo in cui l'obiettivo politico debba essere raggiunto. Infatti, i Comuni interessati dovranno rideterminare con propri atti le indennità degli amministratori, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente. E' quindi auspicabile l'emanazione di una circolare ministeriale che chiarisca come le indennità a favore dei consiglieri debbano essere proporzionalmente ridotte

per garantire che i nuovi consiglieri/assessori non comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente.

Fonte: Italia Oggi n. 86 dell' 11/04/2014 pag. 34

Autore: Matteo Barbero

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

Nel DEF 2014 presentato l'8 aprile dal Governo trovano spazio alcune misure su infrastrutture e spending review.

Per quanto riguarda la revisione della spesa, il DEF mira a ridurre gli stanziamenti per beni e servizi ritenuti, allo stato attuale, "molto consistenti". L'azione governativa si concentrerà anche sulla riduzione delle stazioni appaltanti e sul rilancio di Consip e delle centrali di committenza regionali nonché su quelle a livello di città metropolitane, operazione quest'ultima che trova un riscontro anche nella nuova Direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici che rafforza la centralizzazione della committenza. Le autorità indipendenti potrebbero essere eliminate per realizzare ulteriori risparmi di spesa.

In riferimento al settore delle infrastrutture, il DEF 2014 si pone l'obiettivo di coinvolgere maggiormente i privati nella realizzazione delle grandi infrastrutture, partendo da un'operazione di chiarezza normativa con lo scorporo dal Codice dei contratti della disciplina sul partenariato pubblico - privato (PPP), dando vita ad un corpus normativo ad hoc al fine di ampliare il ricorso a questo strumento. Si prevede inoltre di istituire un fondo nazionale per la progettazione di opere in PPP ovvero un Fondo equità per progetti greenfield realizzati con capitali privati.

Infine, per ridare efficienza alla spesa pubblica, nel documento si propone di aumentare il valore dei singoli bandi di gara, in apparente contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva europea 2014/24/UE, che invece mira alla suddivisione in lotti a tutela delle piccole e medie imprese. A tal fine si dovrebbero accorpate gli appalti, dando vita ad una stazione unica di gestione con competenze specifiche, anche per altre singole amministrazioni, e standardizzare le gare con bandi e procedure tipo.

Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 30

Obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara e delle informazioni in caso di procedura senza bando di gara, sia per gli enti di diritto pubblico che per quelli di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

La circolare 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara e delle informazioni in caso di procedura senza bando di gara sia per gli enti di diritto pubblico che per quelli di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

La circolare richiama in primo luogo l'art. 32, comma 1 della L. n. 190/2012 che prevede per le stazioni appalti l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali tutte le informazioni concernenti i bandi di gara. Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, esse sono tenute a pubblicare tutte le informazioni relative ai bandi di gara dell'anno precedente in tabelle riassuntive per consentire all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di effettuare gli opportuni controlli.

La circolare richiama espressamente anche quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 che a sua volta fa riferimento all'applicazione degli obblighi di pubblicità legale di cui agli artt. 63, 65, 66, 122, 124 e 223 del Codice dei contratti pubblici anche per la procedura negoziata senza bando di gara. Tali obblighi sono destinati sia agli enti di diritto pubblico, sia a quelli di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza o in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria che prevede l'applicazione delle regole di trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 37

Autore: Andrea Mascolini

TAR PIEMONTE, SEZ. II, sentenza 27 marzo 2014 n. 544 in materia di partecipazione alle gare da parte di riunioni temporanee d'impresa e di obbligo di dichiarare nell'offerta le quote.

Il TAR ha affermato che negli appalti di lavori, i raggruppamenti temporanei d'impresa debbono indicare in sede di offerta le quote percentuali di partecipazione e le quote di esecuzione delle prestazioni, in virtù di un precetto normativo di carattere generale ed inderogabile destinato ad integrare i bandi di gara, la cui inosservanza determina ex se l'esclusione, ma ha anche evidenziato che la distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali, recepita nell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, ha conseguenze sul diverso grado di intensità dell'onere di dichiarare le quote di partecipazione e di assunzione in fase di presentazione dell'offerta, dovendosi in ogni caso per il principio della tassatività delle cause di esclusione, adottarsi a tal fine un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica : l'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012 n. 22).

Il TAR ha inoltre affermato che è illegittima l'esclusione dalla gara di una a.t.i. di tipo verticale per mancata specificazione nell'offerta delle quote percentuali di partecipazione e delle quote di esecuzione delle prestazioni, nel caso in cui, da un lato, non vi sia un'espressa prescrizione della lex specialis ed il modello di dichiarazione predisposto dall'Amministrazione neppure contenga un richiamo specifico e, dall'altro, la quota di ripartizione sia desumibile dalle classifiche possedute dalle imprese facenti parte dell'a.t.i. verticale; infatti, la mancata indicazione in sede di offerta delle rispettive quote di assunzione dei lavori può comportare l'esclusione dei concorrenti soltanto nell'ipotesi di effettiva ed insanabile incertezza sulla suddivisione delle rispettive prestazioni all'interno del raggruppamento e sul connesso profilo della dimostrazione della qualificazione per la categoria prevalente, da parte della capogruppo, e per la categoria secondaria, da parte della mandante .

Nel caso di specie sia la capogruppo - per la categoria prevalente OG1 - sia la mandataria - per la categoria scorporabile OG11 - avevano allegato le attestazioni SOA in corso di validità che dimostravano il possesso della qualificazione per classifiche ampiamente superiori a quella prescritte dal bando di gara. Quindi, secondo il TAR, non si poteva dubitare che, all'interno del raggruppamento di tipo verticale, la capogruppo avrebbe assunto l'esecuzione delle lavorazioni OG1 e la mandataria l'esecuzione delle lavorazioni OG11. Per questo motivo il provvedimento di esclusione dell'a.t.i. verticale, per mancata specificazione delle quote, è stato ritenuto illegittimo ed è stato annullato.

TAR UMBRIA, SEZ. I , sentenza 27 marzo 2014 n. 187 in materia di illegittimità di ammissione in gara di una RTI costituenda e di omessa specificazione, nell'offerta, della quota di partecipazione al raggruppamento.

Il TAR Umbria ha affermato che è illegittima l'ammissione in una gara di appalto di lavori di una a.t.i. costituenda nel caso in cui sia stata omessa la specificazione, nell'offerta, della quota di partecipazione al raggruppamento, in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei servizi che s'intendono eseguire.

Infatti, da un lato, l'indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, delle parti di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato è necessaria indistintamente per tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali, per evitare l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità occorrenti e, dall'altro, proprio perché l'indicazione delle parti di servizio imputate alle singole imprese associande è necessaria per la suddetta ragione, la sua mancanza non può essere integrata tramite il cd. "soccorso istruttorio" della Stazione appaltante e rappresenta di per sé causa di esclusione ex lege dalla gara.

Direttiva Unione Europea n. 24 /2014 : valenza innovativa

La direttiva n. 24/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 28 marzo, se recepita dal legislatore italiano, inciderebbe in maniera innovativa su quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Rispetto a quanto previsto dal nostro Codice dei contratti pubblici, la direttiva europea n. 24/2014 introduce due nuove modalità di affidamento: la procedura competitiva con negoziazione e il partenariato per l'innovazione.

La procedura competitiva con negoziazione è un mix tra procedura negoziata e dialogo competitivo: dopo la presentazione di un'offerta iniziale da parte dei concorrenti, si procede con offerte successive alla precisazione dei termini della prima offerta e alla riduzione del numero dei soggetti con i quali negoziare, fino a quando la stazione appaltante non ritiene opportuno chiudere la negoziazione. A questo punto si definisce un termine finale per le modifiche o per una nuova offerta, e si aggiudica secondo il criterio previsto nel bando. Il partenariato per l'innovazione è simile alla prima procedura, ma con la differenza che il suo scopo è lo sviluppo di prodotti innovativi e non la loro acquisizione. L'obiettivo, infatti, è sviluppare e mettere a punto prodotti, servizi e lavori innovativi da acquistare successivamente. In pratica il privato diventa partner della P.a. per definire il prodotto/servizio/lavoro innovativo che potrà essere acquisito: si arriverà quindi

a individuare uno schema per fornire il prodotto/servizio/lavoro innovativo e soltanto dopo la stazione appaltante stipulerà in contratto vero e proprio.

L'art. 72 della direttiva prevede casi che non obbligano la stazione appaltante a indire una nuova procedura di gara, che sono i seguenti:

- 1) modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, già previste nei documenti di gara iniziali;
- 2) lavori, servizi o forniture supplementari necessari o non inclusi nell'appalto iniziale;
- 3) circostanze imprevedibili ma con un limite del 50% rispetto al valore iniziale del contratto;
- 4) sostituzione dell'affidatario del contratto;
- 5) modifiche non sostanziali dei termini del contratto;
- 6) modifiche che determinano la stipula di contratti sotto soglia ma a condizione che l'importo non ecceda il 15% per i lavori e il 10% per i servizi.

Fonte: Italia Oggi n. 88 del 14/04/2014 pag. 17

Autore: Andrea Mascolini

CONTABILITA' E BILANCIO

L'8 aprile scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza 2014 (DEF) che illustra in modo organico la strategia nazionale e le concrete iniziative volte al processo di riforma strutturale dell'economia.

Ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri, spetta ora al Parlamento esprimersi sul documento attraverso una risoluzione. Infine, il documento sarà trasmesso alle autorità europee come parte essenziale del cosiddetto "Semestre Europeo".

Il DEF 2014 e tutti i documenti ad esso allegati sono consultabili al seguente indirizzo:

<http://www.governo.it/>

Fonte: Governo dell' 11/04/2014

Ragioneria Generale dello Stato : comunicazione dei debiti (Ricognizione 2014)

La Ragioneria generale dello Stato comunica che, a partire dal 10 aprile scorso, la Piattaforma per la certificazione dei crediti consente alle Amministrazioni debentrici di effettuare la Comunicazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2013, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, in adempimento a quanto prescritto dal D.L. 35/2013, art. 7, comma 4-bis.

La Ragioneria specifica che “tale trasmissione ha effetti meramente ricognitivi: l’inclusione nell’elenco non determina pertanto l’automatica certificazione”.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato dell’ 11/04/2014

E’ stato modificato il regolamento relativo ai contributi ai Comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2014 è stato pubblicato il regolamento recante modifiche al D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della Legge n. 59/1997.

Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61 (la cui entrata in vigore è prevista il prossimo 26 aprile 2014) il contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, della Legge 24 aprile 1941, n. 392 è determinato annualmente sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno. E’ corrisposto in due rate, di cui la prima, in acconto, è disposta all’inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 14/04/2014

I Comuni possono avviare, tramite le loro società partecipate, investimenti funzionali ai servizi pubblici erogati.

La legge n.147/2013 (legge di stabilità) ai commi 559 e 560, ha abrogato le precedenti disposizioni che imponevano alle società partecipate il rispetto dei vincoli del Patto, aprendo la strada ai Comuni alla possibilità di avviare un programma di investimenti direttamente da tali organismi partecipati.

Ma la stessa legge di stabilità, al comma 553, impone alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni "di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza".

In tale contesto, quindi, l’ente locale socio può dare alle proprie partecipate l’indirizzo di realizzare investimenti funzionali all’erogazione dei servizi affidati, con possibile ricorso al canale dell’indebitamento.

Per evitare l’elusione dei vincoli di finanza pubblica, tuttavia, occorrerà verificare preliminarmente l’equilibrio economico dell’operazione e la capacità dell’organismo di condurre la gestione del servizio, anche in riferimento alla capacità di ripagare il finanziamento degli investimenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 103 del 14/04/2014 pag. 30

Autori: Maurizio Delfino Patrizio Robbiano

Cassa Depositi Prestiti: residui mutui enti locali

La Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato la presenza di residui per circa 1,8 miliardi di euro su mutui concessi agli enti locali fino al 31 dicembre 2012, per i quali non risultano richieste di erogazione o di diverso utilizzo successive al 1 gennaio 2013.

Si tratta di quasi 2 miliardi di euro che possono essere riutilizzati per nuovi investimenti.

L'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili da parte degli Enti locali può avvenire secondo due modalità:

- se si tratta di residui da economie rilevate nel corso dei lavori o a completamento dell'opera, è possibile richiedere il diverso utilizzo dei residui, ovvero la riduzione del finanziamento a quanto effettivamente necessario. Sono potenzialmente coinvolti in questa fattispecie residui per circa 1,8 miliardi di euro su mutui concessi fino al 31 dicembre 2012, per i quali non risultano a CDP richieste di erogazione o di diverso utilizzo successive al 1 gennaio 2013. La distribuzione geografica di tale portafoglio è: 50% Sud, 29% Nord e 21% Centro Italia;

- se si tratta di residui inferiori a 5.000 euro, ovvero al 5% dell'importo del finanziamento, e l'opera risulti completata, l'Ente può richiedere l'erogazione delle somme per altre finalità consentite dalla legge. I residui coinvolti sono, in questo caso, pari a quasi 130 milioni di euro. La distribuzione geografica è 42% Sud, 35% Nord e 23% Centro Italia.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti dell' 8/04/2014

La L. n. 56/2014 (ddl Delrio) prevede che le funzioni dell'organo di revisione degli enti locali possano essere svolte dalle Unioni di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono.

La L. n. 56/2014 (ddl Delrio) prevede che le funzioni dell'organo di revisione degli enti locali per le Unioni di Comuni formate da Comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti siano svolte da un unico revisore mentre, per le Unioni che superano tale limite, devono essere svolte da un collegio di revisori.

Fonte: Italia Oggi n. 86 del 11/04/2014 pag. 38

Autore: Sergio Moretti

EDILIZIA E URBANISTICA

TAR MOLISE, SEZ. I , sentenza 31 marzo 2014 n. 210: competenza del Consiglio comunale in materia di adeguamento e/o aggiornamento degli importi degli oneri di urbanizzazione.

Il TAR Molise ha affermato che è il Consiglio comunale e non la Giunta comunale l'organo competente ad adottare la deliberazione con la quale un Comune adegua e aggiorna gli importi

relativi agli oneri di urbanizzazione che devono essere corrisposti in favore dell'Ente locale ai fini del rilascio del permesso di costruire. In tal senso depono il tenore letterale dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 che riconosce espressamente la competenza del Consiglio comunale in materia, affermando che: "L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di Comuni...".

Tale competenza è ribadita dal successivo comma 5, per il caso in cui la Regione non provveda alla definizione della tabelle parametriche, e dal successivo art. 19 recante la disciplina del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

Il TAR ha osservato che, sebbene **in giurisprudenza sia stata, anche di recente, affermata la competenza della Giunta in materia di adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, II, n. 4206/2013)**, è preferibile, a norma dell'art. dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 380/2001, aderire all'opposto orientamento che ritiene sussistente la competenza del Consiglio comunale (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, III, n. 2765/2010).

ELETTORALE

Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 4019 del 4 aprile 2014: termini di applicazione delle norme contenute nella Legge n. 56/2014 con particolare riferimento al rinnovo dei Consigli comunali.

Con la circolare n. 4019/ 2014, il Ministero invita le amministrazioni ad attenersi alle nuove regole sulla composizione dei Consigli comunali, che sono di immediata applicazione. Le amministrazioni "ove abbiano già convocato i comizi indicando il numero dei consiglieri previsti dalla norma previgente" dovranno provvedere "a rinnovare i decreti di convocazione dei comizi stessi".

Fonte: Ministero dell'Interno del 9/04/2014

Elezioni comunali 2014. La Direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha pubblicato le istruzioni per le operazioni di presentazione e di ammissione delle candidature per l'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

La Guida del Ministero illustra le norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, e per l'esame delle candidature stesse da parte delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali.

Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi elettorali del 10/04/2014

FISCO E TRIBUTI

TAR TOSCANA, SEZ. I , sentenza 1° aprile 2014 n. 627 in materia di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) e di determinazione della quota fissa e variabile del tributo in base a coefficienti di produzione potenziale.

Il TAR Toscana ha sostenuto che è legittimo il regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) nella parte in cui stabilisce la determinazione della quota fissa e variabile del tributo in base a coefficienti di produzione potenziale, basandosi sull'assunto secondo cui tale produzione è, di norma, più elevata nelle utenze alberghiere rispetto a quelle domestiche.

Infatti, in sede di fissazione delle tariffe comunali per il pagamento dei rifiuti, è legittimo addebitare un maggior carico agli esercizi alberghieri rispetto alle utenze domestiche, perché costituisce dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un'abitazione; e ciò sul rilievo che il carico dell'esercizio alberghiero o di ristorazione, pur se operante in pochi mesi dell'anno, è riferibile ad una moltitudine di persone nell'ambito di un medesimo edificio, diversamente da quanto accade per le utenze domestiche (Cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 aprile 2011, n. 348).

Il TAR ha osservato, in particolare, che la riduzione della tariffa per le attività svolte stagionalmente è una facoltà dell'Amministrazione (art. 7, comma 3, d.P.R. 158/1999) il cui esercizio rientra nella sua discrezionalità, e le scelte in proposito sono quindi censurabili solo in caso di manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie non viene dimostrata; non appare paragonabile, per comune esperienza, la capacità di produzione rifiuti di un'attività commerciale svolta con bancarella o chiosco rispetto a quella di un albergo o di un ristorante, per cui non può ritenersi sussistente la dedotta disparità di trattamento sotto questo profilo.

Addizionale Irpef: deliberazione entro il termine perentorio per l'approvazione del bilancio

I Consigli comunali dovranno adottare la deliberazione in materia di addizionale comunale all'Irpef entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, altrimenti è da ritenersi illegittima.

Il Tar Sicilia, con la sentenza 17 marzo 2014, n. 700, ha annullato la deliberazione con cui un Comune ha adottato l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef dopo la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, e cioè il 30 novembre.

La decisione del Tar Sicilia segue una serie di sentenze del Tar Calabria (nn. 366, 470, 471, 472 e 473 dello scorso marzo) con le quali sono state annullate deliberazioni comunali in materia di addizionale Irpef. L'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che i regolamenti comunali devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. L'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, inoltre, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro tale termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2013, ogni deliberazione adottata dopo il 30 novembre è da ritenersi illegittima. Nel caso preso in esame dalla sentenza del TAR Sicilia, l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef è stato adottato il 9 dicembre 2013 e quindi non può assolutamente valere per l'anno d'imposta 2013, anno per il quale si intende prorogata l'aliquota stabilita per il 2012.

Fonte: Italia Oggi n. 83 dell' 8/04/2014 pag. 26

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 16/2014; le modifiche introdotte prevedono un doppio binario per il versamento della TASI.

Nei Comuni che non riusciranno a inviare in modalità telematica le deliberazioni di approvazione di aliquote e tariffe entro il 23 maggio, con l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e quindi a pubblicarle sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 31 maggio, i contribuenti TASI dovranno versare l'imposta sulle abitazioni principali in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli altri immobili, sono fissate due date: il 16 giugno per il pagamento dell'acconto pari al 50% della TASI ad aliquota standard dell'1 per mille ed il 16 dicembre per il saldo.

Per il 2014 la TASI non può superare il 2,5 per mille; il Comune può aumentare però di un altro 0,8 per mille se fissa agevolazioni per l'abitazione principale tali da equiparare il carico della TASI a quello dell'IMU sull'abitazione principale.

Novità sono previste anche per la TARI: in seguito alle modifiche del ddl di conversione del D.L. n. 16/2014 approvate dalla Camera, la tassa perde l'esenzione, prevista per imprese e centri commerciali, sui rifiuti speciali assimilati agli urbani e smaltiti in proprio. Inoltre, si prevede che i Comuni avranno maggior libertà nel fissare i parametri per quota fissa e quota variabile relativi alle tariffe 2014 e 2015 per le utenze domestiche.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 100 dell' 11/04/2014 pag. 39

Autore: Gianni Trovati

Dal 1° gennaio 2015, nove città metropolitane subentreranno alle Province omonime in tutti i loro rapporti attivi e passivi e ne eserciteranno le funzioni, ma non saranno esenti dall'IRES.

E' questo il grande ostacolo che si pone davanti alle future città metropolitane, a meno che non intervenga una modifica normativa.

A partire dal 1° gennaio 2015, nove città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) succederanno alle Province omonime in tutti i loro rapporti attivi e passivi, e ne eserciteranno le funzioni.

Come le Province, anche le città metropolitane potrebbero porre in essere attività commerciali, come tali soggette ad Iva, ma, diversamente dalle Province, le città metropolitane non saranno esenti dall'Ires. L'articolo 74 del Tuir (Dpr 917/1986), infatti, individua tassativamente i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Ires e non ammette interpretazioni estensive: paradossalmente, quindi, le città metropolitane dovranno istituire la contabilità ai fini Ires e versare le relative imposte.

Per evitare l'ingiustificata diversità di trattamento fiscale tra soggetti sostanzialmente identici, è quindi auspicabile una modifica urgente dell'art. 74 del Tuir.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 103 del 14/04/2014 pag. 30

Autore: Domenico Luddeni

GESTIONE DEL TERRITORIO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Si ricordano, in sintesi, le novità:

- le Province, in attesa della loro definitiva abolizione, diventano organi di secondo livello al servizio dei Comuni;
- dal 25 maggio 2014 non si vota più per presidenti e consigli provinciali. L'elezione diretta resta solo per Comuni e Regioni;
- il 1° gennaio 2015 nascono le prime 10 città metropolitane;
- infine, incentivi alle unioni ed alle fusioni di piccoli Comuni e riduzione di enti ed agenzie non indispensabili.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/04/2014

Entro nove mesi il Governo realizzerà concretamente la riforma delle Province: dieci diventeranno città metropolitane, le altre 97 saranno trasformate in enti di area vasta con nuove funzioni ed organizzazione.

La prima scadenza importante è fissata al 7 luglio 2014, quando un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà fissare i criteri con cui Stato e Regioni individueranno le ulteriori funzioni da attribuire alle nuove Province.

Tra settembre e dicembre si attuerà la fase più delicata della riforma: entro il 30 settembre 2014, infatti, 45 delle 52 Province che scadono a fine 2014 dovranno indire il nuovo Consiglio provinciale, mentre per le restanti 7, che si trasformeranno in città metropolitane, dovrà essere pronta la bozza di statuto da sottoporre al Consiglio metropolitano.

Entro il 31 dicembre dovranno essere votati i Presidenti delle Province e dovranno essere approvati i nuovi statuti, sia delle Province, sia delle Città metropolitane (tranne Reggio Calabria che verrà istituita a fine 2016).

Il 1° gennaio 2015, quindi, dovranno 73 Province saranno modificate: 64 perchè commissariate o in scadenza a giugno prossimo e 9 città metropolitane.

Successivamente, si aggiungeranno altre 12 province, 4 delle quali termineranno la legislatura nel 2015 e 8 nel 2016.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 103 del 14/04/2014 pag. 4

Autore: Antonello Cherchi

PERSONALE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa dell'11 aprile 2014, ha precisato che nel Documento di Economia e Finanza 2014 non è contenuto alcun riferimento a ipotesi di blocco di contrattazione nel settore pubblico.

Il chiarimento ha avuto lo scopo di smentire notizie prive di fondamento apparse in merito sulla stampa .

Il MEF chiarisce che il finanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego è effettuato con la legge di stabilità e, non esistendo ancora la norma che provvede allo stanziamento delle risorse per il rinnovo dei trienni contrattuali 2015-2017 e 2018-2020, non è tecnicamente possibile considerare i corrispondenti importi nello scenario di previsione a legislazione vigente; in tale scenario si può quindi considerare solo l'indennità di vacanza contrattuale, in quanto erogata automaticamente per effetto di norme vigenti, tenendo conto che la legge di stabilità 2014 ha fissato l'indennità per il triennio 2015-2017 al livello di quella in godimento dal mese di luglio 2010.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2014

L'art. 4 del D.L. n. 16/2014, contenente la sanatoria delle illegittimità commesse nella contrattazione integrativa, nel testo approvato il 10 aprile scorso alla Camera, cancella gli obblighi di recupero individuali sui dipendenti che hanno percepito i trattamenti accessori irregolari.

Come noto, molti Comuni non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi; situazioni che, una volta accertate dalla Corte dei Conti, porterebbero a dover recuperare anche 300 o 400 euro al mese per molto tempo a carico dei singoli dipendenti. Per porre un rimedio, il legislatore è intervenuto con l'articolo 4 del D.L. n. 16/2014.

La norma, nella versione finale votata ieri alla Camera dei Deputati prevede che i recuperi, tranne nei casi in cui sia già stato riconosciuto il danno erariale, non vanno più effettuati sui dipendenti che hanno percepito le vecchie indennità illegittime, ma a carico del fondo per i trattamenti attuali. In questo caso si rischia, però, di rendere impossibili i pagamenti delle indennità di posizione e di comparto regolari.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 100 dell' 11/04/2014 pag. 39

TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I - sentenza 3 aprile 2014 n. 150 in materia di scioglimento di Consiglio Comunale per dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri. Possibilità di comunicare le dimissioni collettive mediante un nuncius meramente delegato a presentarle

al protocollo dell'ente locale. Inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) per le dimissioni presentate singolarmente.

Il TAR ha affermato che l'art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in tema di dimissioni individuali dei Consiglieri comunali o provinciali, pur evidenziando la natura personale dell'atto di dimissioni, specifica espressamente la possibilità di avvalersi di un nuncius per il deposito del medesimo; in via generale il successivo articolo 141 integra la disciplina dell'articolo 38 per il caso di dimissioni contestuali ultra dimidium, che comportano il conseguente scioglimento del Consiglio comunale o provinciale. Da ciò può quindi dedursi che, nel caso di dimissioni contestuali di oltre la metà dei Consiglieri, sia del pari ammissibile una comunicazione delle stesse attraverso un nuncius meramente delegato, cioè incaricato di presentarle al protocollo del Comune. L'utilizzo di tale mezzo di comunicazione della dichiarazione garantisce la contestualità e, quindi, il realizzarsi della funzione specifica che i dichiaranti mirano ad ottenere.

L'art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur disciplinando l'atto di dimissioni in generale, viceversa, laddove impone che le dimissioni personali siano indirizzate al Consiglio comunale, non può che riferirsi al caso specifico delle dimissioni individuali, dato che solo nel caso di dimissioni individuali è il Consiglio comunale che deve provvedere alla surroga del dimissionario, mentre nel caso di dimissioni contestuali l'effetto tipico è lo scioglimento immediato dell'organo collegiale al momento della presentazione delle stesse al protocollo (Cfr. Cons. Stato, sentenza n. 371 del 2004).

Nella specie è stata respinta l'eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso il d.P.R. di scioglimento di un Consiglio comunale per la mancata notifica del ricorso stesso alla Presidenza della Repubblica, argomentando che debbono essere notificati solo nei confronti del Ministro che, controfirmandoli, ne abbia assunto la responsabilità, i ricorsi giurisdizionali proposti contro atti emessi dal Presidente della Repubblica; quest'ultimo, infatti, non è né un organo di governo né un organo amministrativo ma, rappresentando, come Capo di Stato l'unità nazionale, si pone nell'ambito dei pubblici poteri in una situazione di assoluta imparzialità, che non comporta né l'assunzione di responsabilità per gli atti di iniziativa governativa da lui firmati - in forza dell'art. 89 della Costituzione - né, per l'effetto, la posizione di parte processuale .

POLIZIA LOCALE

I Comuni devono adeguarsi all'interpretazione ministeriale che non prevede multe, ma solo penali, nel caso di sosta a pagamento oltre il tempo consentito.

Il Ministro dei trasporti ha chiarito che i Comuni non solo devono adeguarsi all'interpretazione ministeriale che non prevede multe, ma solo penali nel caso di sosta a pagamento oltre il tempo consentito, ma devono provvedere alla rimozione degli armadietti autovelox utilizzati come deterrente, perché ritenuti pericolosi e inutili dal punto di vista della prevenzione.

Per quanto riguarda la sosta nelle zone blu oltre il periodo consentito, l'Anci, nella nota operativa dello scorso 28 marzo, avvalorando la pratica operativa in uso nella generalità dei comuni italiani, ha ribadito l'applicazione di quanto previsto dal Codice della strada, ovvero 41 euro di multa per chi non espone alcun biglietto o tagliando di sosta e 25 euro di sanzione per chi lo espone scaduto. Ma il Ministro dei trasporti è di tutt'altro avviso e, a seguito di una riunione con il Ministero dell'Interno e l'Anci, ha ribadito che chi sosta negli spazi destinati al parcheggio a pagamento oltre il tempo per il quale ha pagato, deve solo versare la differenza per il tempo ulteriore più un'eventuale penalità, se

prevista dai regolamenti comunali. Per quanto riguarda gli autovelox finti, essi sono irregolari e illegittimi e devono essere rimossi.

Fonte: Italia Oggi n. 85 del 10/04/2014 pag. 31

Autore: Stefano Manzelli

Parere n. 988 del 27 febbraio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di multe per eccesso di velocità.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che per ora solo i riscontri delle multe effettuate per eccesso di velocità rilevato con autovelox o per transito in zone a traffico limitato possono essere utilizzati per sanzionare la mancata copertura assicurativa.

Nel parere si afferma che le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2012 all'articolo 193 del Codice della strada, al fine di permettere l'accertamento della mancata copertura assicurativa dei veicoli anche attraverso il raffronto dei dati delle compagnie assicuratrici con le risultanze delle multe per eccesso di velocità e transito in zone a traffico limitato accertate con dispositivi automatici, non si applica alle trasgressioni rilevate in caso di passaggio col semaforo rosso. Pertanto, secondo l'interpretazione ministeriale della disciplina vigente in materia resa nel parere n. 988/2014, questo tipo di violazione per ora non comporta anche il controllo delle polizze assicurative.

Fonte: Italia Oggi n. 85 del 10/04/2014 pag. 31

Autore: Stefano Manzelli

SERVIZI DEMOGRAFICI

Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 2460 del 4 aprile 2014: procedura per il rilascio del "permesso unico" che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

La circolare prot. n. 2460 illustra i contenuti del decreto legislativo n. 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo, che introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del "permesso unico" che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

A partire dal 6 aprile 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2014, gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un'unica procedura, le domande di autorizzazione ai cittadini stranieri che intendono soggiornare e lavorare nel territorio ed a rilasciare, in caso di esito positivo, un'autorizzazione unica al soggiorno e all'esercizio del lavoro subordinato.

Fonte: Ministero dell'Interno del 10/04/2014

SERVIZI SOCIALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 2 aprile 2014 n. 1572, in materia di ricorso giurisdizionale avverso la delibera con la quale un Comune ha previsto la privatizzazione parziale di alcuni servizi pubblici essenziali proposto da cittadini residenti, utenti dei servizi pubblici. Inammissibilità per difetto di interesse di agire e difetto di legittimazione attiva.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., che è sempre stato considerato applicabile al processo amministrativo, ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, co. 1, c.p.a., nonché per difetto di una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dei ricorrenti, un ricorso giurisdizionale proposto avverso i provvedimenti amministrativi con i quali un Comune ha deliberato la privatizzazione parziale di alcuni servizi pubblici essenziali, e, in particolare, la riorganizzazione degli enti gestori dei servizi pubblici, le selezioni indette per la scelta dei soci operativi, gli atti di alienazione delle partecipazioni, che sia stato proposto da un gruppo di cittadini residenti nel Comune e utenti dei servizi pubblici in questione.

Infatti, con il ricorso, gli interessati hanno fatto valere un interesse di mero fatto, basato su valutazioni di carattere politico ed economico, che non può essere valutato dal giudice amministrativo, introducendo una sorta di inammissibile azione popolare.

Nella motivazione della sentenza il Consiglio di Stato ha richiamato i principi di recente elaborati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9 del 2014.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha affermato che:

a) non sussiste nel caso in questione una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dei ricorrenti che discenda dall'attuazione degli impugnati provvedimenti;

b) i ricorrenti hanno fatto valere un interesse di mero fatto, basato su valutazioni di carattere politico ed economico, introducendo una sorta di azione popolare;

c) la legittimazione al ricorso non può trovare fondamento nelle norme del codice del consumo che prendono in considerazione il singolo rapporto di utenza e le criticità correlate, mentre nel caso di specie si contestano le scelte fondamentali del Comune, espressione di amplissima discrezionalità politica ed amministrativa. Quando la legge ha voluto dare rilievo ad aspettative generali degli utenti dei servizi pubblici, lo ha fatto introducendo specifiche norme disciplinanti appositi strumenti di tutela, con evidenti ricadute in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e della legittimazione al ricorso (la speciale azione in materia di efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici di cui all'art. 1, d.lgs. n. 198 del 2009);

d) ugualmente inconferente è il richiamo all'art. 79 dello Statuto, dato che i ricorrenti non hanno in concreto dimostrato di aver partecipato alle contestate procedure o di aver chiesto di prendervi parte, eventualmente contestando i rifiuti dell'amministrazione, attraverso la proposizione delle eventuali azioni di accesso e di silenzio.

